

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO IN DATA

PREMESSE

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, di seguito denominato OMCeO Palermo, alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: dirigenti, dipendenti, e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'ente.

L' OMCeO Palermo ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance al fine di prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

Come sancito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione anche con la Deliberazione n. 145/2014: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali," secondo cui sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione agli ordini e ai collegi professionali., l'OMCeO Palermo ha esitato,

in uno al piano triennale per la prevenzione della corruzione, detto modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Modello è destinato :

- ai componenti gli Organi dell'OmCeO (Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, i dirigenti di II fascia);
- ai Dipendenti - per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Ente da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi dirigenti;
- a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto dell'Ente, una o più delle attività identificate a rischio.

Il rispetto del Modello sarà garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti ed eventuali partners al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per l'OMCeO di recedere dal contratto o di risolverlo e di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Il presente documento si compone di una Sezione I a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento.

L'OMCeO si riserva di modificare e/o integrare il presente Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività della Società nonché la stessa normativa rilevante.

Le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente documento sono sottoposte ad approvazione del Consiglio Direttivo.

SEZIONE I

1. DISCIPLINA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni: il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 Luglio 1995 e del 26 Maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dell'Unione Europea che degli Stati Membri e la convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

La disciplina del Decreto prevede una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell'ente, che, accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale, non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità e della sua sostanziale auto-

mia, l'ente diviene il destinatario di una sanzione diretta a colpire il patrimonio sociale, nel caso in cui il dipendente (personale apicale, intermedio, ecc.) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera. L'Ente, inoltre, è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto, saranno applicabili agli enti, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali espressamente contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; per i casi più gravi sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato

1.2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL DECRETO

L'ente può essere ritenuto responsabile per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quater1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25 duodecies del Decreto, nonché dall'articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 (i "reati-presupposto"), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto.

I reati-presupposto richiamati dalle suddette disposizioni normative possono essere:

- a) delitti contro la pubblica amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs;
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs;
- c) delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-ter del D. Lgs;
- d) delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis del D. Lgs;
- e) delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs.;
- f) reati societari, richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs;
- g) delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-quater del D. Lgs;
- h) delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-quinquies del D. Lgs;

2. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

ED IL MODELLO QUALE ESIMENTE

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"*. Tuttavia se è commesso uno dei reati c.d. "presupposto", ovvero, quel *numero clausus* di reati, meglio specificati nella Sezione III del Modello, per i quali l'Ente può essere comunque chiamato a rispondere. L'Ente è responsabile soltanto se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

2.1 CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DEL REATO ALL'ENTE

I) La prima condizione oggettiva è che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'art. 5 del Decreto, indica quali autori del reato:

a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "**apicali**"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);

b) Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati (i c.d. soggetti **sottoposti** all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

II) La seconda condizione oggettiva è che la condotta illecita sia stata rea-

lizzata dai suddetti suindicati nell'interesse o a vantaggio della società (art.

5 co. 1 del D. Lgs n° 231/2001) ove:

a) *"l'interesse"* sussiste tutte le volte in cui l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto.

b) il *"vantaggio"* si configura tutte le volte in cui l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.

Per espressa volontà del Legislatore, poi, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i soggetti in posizione subordinata hanno agito *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5 co. 2 del D.Lgs. 231/2001)

Il criterio dell'interesse o vantaggio, coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé incompatibile con la struttura dei reati presupposto previsti dall'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (omicidio e/o lesioni colpose).

In tali ultima fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) esclude che si possa configurare il reato presupposto nell'interesse dell'ente. In assenza di una disciplina normativa precipua, la tesi interpretativa maggiormente accreditata dalla giurisprudenza ritiene plausibile come criterio di ascrizione dei reati colposi di che trattasi la circostanza che l'inosservanza della normativa antinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'ente (almeno sotto il profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza). Sicché il titolo di descrizione in questi casi è limitato all'oggettiva circostanza che la condotta in violazione di legge rechi un vantaggio all'ente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001 l'Ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel ***"caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"***

2.2. CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DEL REATO ALL'ENTE

I criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, invece, stabiliscono le condizioni in relazione alle quali il reato è rimproverabile e, pertanto, ascrivibile all'ente. L'ente, invero, affinché un reato non possa essere adesso imputato sotto il profilo soggettivo deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività non possa essere commesso uno dei reati presupposto tra quelli elencati nel decreto. E, ciò sotto i profili ed i requisiti di seguito indicati

I) REQUISITI CUI DEVE RISPONDERE IL MODELLO

- a) individuare le attività riscontrate
- b) prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati
- c) individuare il fine della prevenzione del reato, I criteri di gestione delle risorse finanziarie;
- d) prevedere dei modelli di flussi di informazione da indirizzare all'organismo deputato al controllo su funzionamento e osservanza dei modelli;
- e) Introdurre un sistema disciplinare coerente con quello previsto dalla

contrattazione collettiva che sia idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo;

II) REATO-PRESUPPOSTO COMMESSO DA SOGGETTI APICALI

Nell'ipotesi di un reato presupposto commesso da soggetti apicali l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

II) REATO-PRESUPPOSTO COMMESSO DA SOGGETTI SOTTOPOSTI

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficace-

mente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori. Tuttavia la mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero il Consiglio Direttivo - non costituisce misura sufficiente a determinare l'esono da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

2.3 I REATI

In osservanza al "principio di legalità" di cui all'art. 2 del c.p. si enuncia il *numerus clausus* di reati c.d. presupposto per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere. Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire al responsabilità dell'Ente, tassativamente elencate dal decreto verranno pienamente esplicitate nell'Allegato denominato "*I reati presupposti*".

2.4. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente, pur avendo sede nel territorio dello Stato italiano, risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero purché lo Stato del luogo dove sta-
to è stato commesso il reato non decida di procedere nei loro confronti
(art. 4 del D. Lgs 231/2001)

2.5. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE,

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello, limitandosi ad enunciare principi di carattere generale. Si precisa che la mera adozione del Modello non è considerata, comunque, condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D. Lgs 231/2001 il modello opera quale causa di non punibilità solo nell'ipotesi in cui:

- i) è efficace, vale a dire ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- ii) è effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure dell'ente e nel suo sistema di controllo interno.

Per quanto concerne l'efficacia del modello, l'art. 6 co. 2 del Decreto prevede che esso debba avere il seguente contenuto minimo:

- i) individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii) Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'OMCeO in relazione ai reati da prevenire;
- iii) Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- iv) L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- v) La previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- vi) Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel Modello (di seguito denominato "sistema disciplinare")

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (art. 7 D. Lgs. 231/2001).

In altri termini il modello deve prevedere misure idonee, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a far emergere ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

2.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Possono essere comminate a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato le sanzioni di seguito indicate

a) la sanzione pecuniaria: fino a un massimo di circa un milione e mezzo di Euro (e sequestro conservativo in sede cautelare);

b) le sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e	
	l'eventuale revoca di quelli già concessi;	
	- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
	c) la confisca;	
	d) la pubblicazione della sentenza.	

	Le sanzioni pecuniarie sono applicabili in qualunque caso di responsabili-	
	tà amministrativa dell'Ente dipendente da reato e si attuano in base ad un	
	sistema di quote di importo minimo pari ad Euro 258,00 e massimo pari ad	
	Euro 1.549,00 (art. 10 del D. Lgs n° 231/2001).	
	Nella commisurazione pecuniaria il giudice determina il numero delle quo-	
	te tenendo conto: i) della gravità del fatto; ii) del grado della responsabili-	
	ta' dell'ente; iii) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze	
	del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; iv) delle condi-	
	zioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'effica-	
	cia della sanzione.	
	Le sanzioni interdittive , invece, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e	
	si applicano solo in relazione ai reati ed esclusivamente qualora ricorra al-	
	meno una delle seguenti condizioni:	
	i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato	
	commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sotto-	
	posti all'altrui direzione quando, in quest'ultimo caso, la commissione	
	del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzati-	
	ve;	
	ii) In caso di reiterazione degli illeciti (art. 10 del D. Lgs n° 231/2001);	

La confisca consiste nell'acquisizione da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta nell'ipotesi in cui in danno all'ente venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione può essere disposta per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente alla sede principale (art. 10 del D. Lgs n° 231/2001).

Qualora i reati sanzionati sulla base del Decreto vengano commessi nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte nella misura che va da un terzo alla metà. È esclusa inoltre, l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la mente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs n° 231/2001).

2.7. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Nella redazione del modello adottato si è tenuto conto della normativa vigente in materia, delle Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione, controllo ex D. Lgs. n° 231/2001 (di seguito denominate genericamente "Linee Guida" di cui al paragrafo seguente) elaborate da Confindustria del corpus delle procedure inerenti le persone giuridiche, nonché delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate in questi anni.

Nel delineare i criteri per la creazione in un modello che possa far fronte

alle esigenze dell'Ente hanno anche evidenziato la necessità di :

- effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati;
- Effettuare una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno;
- Prendere in considerazione la storia dell'Ente (vicende passate anche di natura giudiziaria)
- Prevedere la segregazione delle procedure a rischio;
- Attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- Prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- Adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, che impediscano, cioè, che vengano creati fondi neri attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificate, attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato.

La giurisprudenza si è concentrata, inoltre, anche nei confronti della figura dell'OdV. Si deve trattare, infatti, di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente.

2.8 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLA GUARDIA DI FINANZA

L'art. 6 co. 3. Del D. Lgs. 231/2001 dispone che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al*

comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.”

In relazione a ciò, il Ministero della Giustizia ha approvato nell’anno 2004 le “Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione e di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” elaborate ed aggiornate con l’approvazione del Ministero competente da Confindustria. Le mentovate linee guida hanno progressivamente modificato la disciplina della responsabilità degli Enti.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è avuto riguardo alle disposizioni suggerite dalle citate Linee Guida e alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo sono:

1. l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi delle strutture di cui si compone l’OMCeO al fine di evidenziare la provenienza (in quale area/settore di attività) e le modalità con le quali possono verificarsi le ipotesi criminose previste dal d.lgs. 231/2001;
2. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l’eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi di reato sono così individuate:

	- adozione di un codice etico riepilogativo dei reati considerati;	
	- adozione di un sistema organizzativo in cui è presente una precipua	
	procedimentalizzazione dei processi nonché ove sia agevolmente in-	
	dividuabile l'attribuzione di responsabilità;	
	- adozione di procedure manuali e informatiche;	
	- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;	
	- adozione di un sistema di controllo di gestione;	
	- adozione di un piano di comunicazione e formazione del personale;	
	Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:	
	i) ogni procedimento deve essere verificabile, documentata, coerente	
	e congruo;	
	ii) nessuno può gestire in autonomia un intero processo;	
	(iii) tracciare anche il sistema di controllo;	
	3. la costituzione dell'Organismo di Vigilanza , ossia dell'organo al	
	quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e	
	l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,	
	nonché di curarne l'aggiornamento;	
	4. la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi	
	sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e del Mo-	
	dello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	
	Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto	
	Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato, la circolare	
	n. 83607/2012 dal titolo " <i>Attività della Guardia di Finanza a tutela del mer-</i>	
	<i>cato dei capitali</i> ".	
	La circolare prevede che l' attività investigativa della Guardia di Finanza	

deve essere rivolta a:

- i) individuare la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l'ente;
- ii) individuare degli autori delle condotte illecite e consentire l'acquisizione di ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine all'elemento psicologico che ha caratterizzato la condotta del responsabile, attraverso l'esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini;
- iii) verificare l'idoneità dei modelli di gestione eventualmente adottati per escludere la propria responsabilità, basandosi su un esame delle strutture decisionali adottate dall'ente in relazione alle proprie articolazioni ed alle proprie attività economiche e verificando l'effettiva ed efficace assunzione di tali strumenti dal momento che ciò prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ovvero alla limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si sia concretamente realizzato un reato-presupposto.

La **polizia giudiziaria**, al fine di configurare un'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente deve:

- a) verificare la natura giuridica dell'ente finalizzata a conoscere se quest'ultimo rientri tra i «soggetti» destinatari delle previsioni del D.Lgs n. 231/01;
- b) accertare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente ricollegabile al reato presupposto, anche al fine di escludere che l'autore del reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio;
- c) individuare il rapporto di organicità tra l'ente e l'autore del reato, il qua-

le, dovrà appartenere alla categoria degli «apicali» ovvero dei «sottoposti».

Si precisa che eventuali divergenze del Modello rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria, se presenti, non inficiano la correttezza di fondo e la validità del Modello stesso. Le direttive emanate dall'associazione di categoria, infatti, hanno per definizione carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta dell'ente.

SEZIONE II

2. IL MODELLO 231 DELL'OMCEO PALERMO

2.1. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

L'OMCeO Palermo è un Ente pubblico non economico dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Le attività di predisposizione e di successiva attuazione del Modello sono state svolte in perfetta conformità ai requisiti previsti dal Decreto ed in armonia con i principi già radicati nella cultura di governance.

In ragione delle finalità perseguite, pertanto, l'Ente è tenuto, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Direttivo, in conformità della legge e in attuazione del Modello, ha altresì istituito l'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento (l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**").

L'OMCeO inoltre, provvederà costantemente ad effettuare le opportune integrazioni, volte ad aggiornare i contenuti del modello in considerazione

dei vari interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto, introduttivi di nuove categorie di reati-presupposto nell'ambito di applicazione della normativa in questione.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio Direttivo la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il presente Modello, i cui nuovi principi e regole operative integrano il più generale modello organizzativo attualmente in vigore nella Società.

1.2. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

Il processo che ha portato alla costruzione del Modello è stato suddiviso in differenti macro fasi. La metodologia adottata è stata elaborata al fine di garantire la qualità dei risultati, nonché l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni operative adottate. A tal fine l'OMCeO ha provveduto alla raccolta ed analisi della documentazione rilevante. Di seguito si elencano le macro fasi in cui è stata distinta l'attività:

- Con il **risk assessment** sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai sensi del Decreto ed, in relazione ad esse, è stato definito l'elenco delle possibili aree "a rischio reato", intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.
- Nell'ambito di ciascuna delle suddette aree, sono poi state rilevate le attività "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il ri-

	schio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché le Funzioni coinvolte.	
	- Per ognuna delle attività "sensibili" si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate le principali potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione. L'esito di tali attività è stato rappresentato in un documento denominato "Mappa delle aree a rischio".	
	- in base alle proprie funzioni e responsabilità si è provveduto alla identificazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo per conto dell'ente coinvolti nelle aree sensibili riconducibili all'organizzazione, i procedimenti e le attività.	
	- Prendendo a riferimento la "Mappa delle aree a rischio", si è provveduto alla rilevazione ed all'analisi dei controlli esistenti rilevanti al fine di prevenire o, comunque, ridurre il rischio di commissione dei reati	
	- Sulla base di tali attività, si è provveduto all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento dei controlli (c.d. "gap analysis") e alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del sistema di controllo interno rilevante ai fini del Decreto.	
	- Coerentemente con l'esito dell'analisi effettuata si è, quindi, provveduto alla definizione o revisione del Documento Illustrativo del Modello, sia della Parte Generale che delle Parti Speciali, nonché alla predisposizione delle procedure ai fini del Decreto.	

1.3 FINALITÀ DEL MODELLO

La principale finalità del Modello è quella di definire un sistema strutturato ed organico di presidi organizzativi e procedurali volti alla prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati presupposto.

In tale contesto, il Modello si propone anche di:


- integrare e rafforzare il sistema di governance;
- informare e formare i Destinatari del Modello, così come individuati, sull'esistenza di detto sistema e sulla necessità che l'operatività sia costantemente conforme ad esso;
- sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'OMCeO della Provincia di Palermo consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto nel suo interesse dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti, esponendola a pregiudizi finanziari e reputazionali;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ente che la violazione di quanto statuito nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

1.4. IL FRAMEWORK DI PREVENZIONE EX D.LGS. 231/01

Il presente Documento Illustrativo del Modello si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione ex D.Lgs. 231/01 definito e ne sintetizza i principali

elementi costitutivi.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica delle componenti di tale sistema di prevenzione



Il vertice della piramide al punto 1) definisce le regole fondamentali di condotta alle quali devono conformarsi tutti i comportamenti degli amministratori, dei dipendenti e delle terze parti.

La rappresentazione grafica al punto 2) delinea gli elementi e le componenti del Modello, ivi compreso il ruolo dell'Organismo di Vigilanza deputato a sovrintendere al funzionamento e all'osservanza dello stesso, nonché a curarne l'aggiornamento.

Le parti speciali di cui al punto 3) definiscono, invece, per alcune famiglie di reato, i principi generali di condotta da applicare in tutte le aree "a rischio reato", nonché, per ognuna di queste, i "principi di controllo preventivo" da rispettare. Infine, il punto 4, alla base della piramide, rappresenta l'insieme delle regole da seguire nello svolgimento delle attività "a rischio reato" e declinano operativamente "principi di controllo preventivo" descritti nelle Parti Speciali. Le principali procedure operative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono richiamate nelle Parti Speciali.

2.STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una serie di "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e considerate a rischio.

La Parte Generale del Modello individua gli elementi essenziali della struttura organizzativa, nonché definisce i principi di carattere generale, validi nell'ambito dell'attività resa in favore dei cooperanti e non soltanto con riferimento alle attività definite a rischio.

2.1. STRUTTURA DELLA PARTE GENERALE

Il presente ed i successivi capitoli della Parte Generale contengono, nell'ordine:

- a) una sintetica descrizione della struttura organizzativa e delle attività svolte, nonché del sistema dei controlli applicabili;
- b) i principi ispiratori delle regole, delle misure organizzative e delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto (c.d. protocolli);
- c) le regole riguardanti la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- d) le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello e disciplinate nel dettaglio all'interno dell'allegato "Sistema Disciplinare";
- e) le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;

2.2. STRUTTURA DELLE PARTI SPECIALI

Le Parti Speciali del Modello contengono una descrizione relativa:

- a) alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti, individuati in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta;
- b) alle attività a rischio-reato, agli esempi di modalità di condotta illecita configurabili ed ai processi impattati dai rischi individuati;
- c) ai referenti interni per i processi/attività sensibili ritenuti a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) ai principi comportamentali a cui devono conformarsi i destinatari del Modello;
- e) ai presidi di controllo di cui l'Ente si è dotato per prevenire i rischi individuati e al ruolo dell'OdV con riferimento all'attività di monitoraggio sulla efficacia del Modello.

2.3 LE PRINCIPALI COMPONENTI DEL MODELLO

Il modello è integrato dalle disposizioni dei principi contenuti nel codice etico e nel codice di comportamento e dall'insieme dei processi, procedure e sistemi.

In particolare, ai fini del presente modello, si richiamano espressamente integralmente tutti gli strumenti già operanti presso l'OMCeo Palermo ivi incluse tutte le policy, procedure e norme di comportamento adottate. Tali strumenti, costituiscono parte integrante sostanziale del presente modello.

Nel dettaglio, formano parte integrante e sostanziale del presente modello

i seguenti documenti:

1. Codice etico di comportamento che definisce l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari;
2. Struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti - prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi - nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
3. Procedure adottate e controlli interni tese a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle aree a Rischio Reato;
4. Sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate, al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione dei processi interni di formazione ed attuazione delle decisioni;
5. Sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello,

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma, altresì, tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che proseguiranno la finalità ivi indicate.

L'OMCeO Palermo si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il decreto.

2.4. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

1. coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo per OMCeO Palermo;
2. lavoratori subordinati e collaboratori di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
3. chi, pur non appartenendo ad OMCeO Palermo, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
4. partner, consulenti e altre controparti contrattuali, sottoposti alla direzione o vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con OMCeO Palermo.

OMCeO Palermo riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Condotta, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice di Condotta, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse dell'ente ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

2.5. IL MODELLO E IL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta definisce le regole fondamentali di condotta alle quali devono conformarsi i comportamenti di tutti i dipendenti e dell'orga-

no amministrativo.

È, inoltre, previsto che anche i terzi che agiscono per conto di OMCeO Palermo (consulenti, fornitori, ecc.) si attengano ai principi contenuti nel Codice di Condotta.

In particolare, il Codice di Condotta disciplina i rapporti tra colleghi, con i destinatari dell'attività di OMCeO Palermo, con i fornitori e con gli altri stakeholders e ha riguardo alla correttezza e alla responsabilità sociale nella gestione degli affari, alla tutela dell'ambiente di lavoro e alla promozione delle diversità e dell'inclusione, alla protezione del patrimonio, al presidio dei conflitti di interesse, alla lotta alla corruzione, alle relazioni con gli iscritti, alla gestione dei rapporti con gli altri Ordini dei Medici, alla selezione dei fornitori, alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ecc.

Il Codice di Condotta è integrato da un sistema di Group Rules (Il Codice di Comportamento), le quali, rappresentando un insieme di standard di comportamento minimi ed imprescindibili, possono essere ampliate o specificate mediante l'adozione di ulteriore regolamentazione.

Le disposizioni del Codice di Condotta e delle relative Group Rules integrano il Modello ed un'eventuale violazione delle stesse può essere soggetta all'applicazione delle misure sanzionatorie.

Tutti i destinatari del Codice di Condotta sono responsabili della conoscenza e dell'osservanza dello stesso e delle relative Group Rules.

Il Codice di Condotta rappresenta un insieme di regole che OMCeO Palermo ha scelto di adottare su base volontaria.

Il Modello ha, invece, finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01

ed è stato definito al fine di prevenire la commissione di reati che, sulla base del Decreto, possono comportare la responsabilità amministrativa di OMCeO Palermo.

SEZIONE III

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. BREVE DESCRIZIONE DELLA REALTÀ OPERATIVA.

OBIETTIVI E MISSION

L'OMCeO Palermo è un Ente pubblico non economico dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

a) agisce quale organo sussidiario dello Stato ai fini di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale (DLGCPS del 13 settembre 1946 n.233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561);

b) è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

- | | |
|----|--|
| d) | verifica il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; |
| e) | assicura un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33; |
| f) | partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; |
| g) | rende il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; |
| h) | concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero; |
| i) | vigila sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della |

condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'OMCeO svolge ogni attività prevista dalla legislazione vigente come sopra meglio specificato.

L'OMCeO provvede all'esercizio della propria attività mediante:

- il patrimonio;
- i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge;
- le assegnazioni finanziarie ed i contributi attribuiti dagli iscritti.

Con la sua organizzazione razionale e snella risponde alle esigenze degli iscritti e svolge le finalità istituzionali cui è preposto garantendo l'efficacia dell'azione attraverso i suoi organi oltre che per il tramite di un apparato amministrativo.

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Modello di governo adottato dall'Ente prevede l'attribuzione dei poteri di gestione al Consiglio Direttivo e le Funzioni di vigilanza e controllo al Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, l'OMCeO Palermo ha fondato il proprio sistema di governance su alcuni principi cardine, quali il ruolo centrale attribuito al Consiglio Direttivo, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse, la trasparen-

za nella comunicazione delle scelte di gestione e l'efficienza del proprio

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. Ed è così articolata:

a. **Assemblea.** Costituiscono l'Assemblea tutti gli appartenenti all'Ordine
cioè gli iscritti all'albo dei medici chirurghi o all'albo degli odontoiatri.

b. **Consiglio Direttivo.** E' questo il principale organo collegiale dell'Ordine, espressione diretta dell'assemblea degli iscritti che ne elegge i

membri, nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti.

Per l'elezione del Consiglio, ai sensi dell'art. 24,5 co., del DPR

221/1950 non è ammessa la delega. La composizione di tale organo è

disciplinata dall'art. 2 del DLCPS 233/1946 e dell'art. 6 della Legge

409/1985. Infatti le due componenti dell'Ordine, cioè gli iscritti all'albo

degli odontoiatri, concorrono alla formazione del Consiglio secondo

diversi criteri, stabiliti nelle norme suindicate. Nella fattispecie, il Con-

siglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della pro-

vincia di Palermo è composto da 15 membri laureati in Medicina e Chi-

urgia e 2 membri laureati in Odontoiatria. Il Consiglio dura in carica

tre anni (art.2,5 co., DLCPS 233/1946) ma, qualora nel corso del trien-

nio i suoi componenti, per qualsiasi causa, si riducano a meno della

metà o cessino tutti, si procede entro 15 giorni a elezioni suppletive, e i

consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica per il

periodo residuo fino alla scadenza del triennio (art.22 DPR 221/1950).

Il Consiglio dell'Ordine esercita tutti i poteri di gestione, amministra il

patrimonio e approva le spese correnti e quelle in conto capitale, nei

limiti degli stanziamenti del bilancio.

c. **Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario.**

A questi quattro organi individuali - tutti eletti dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti - è demandata dalla legge la conduzione quotidiana dell'Ordine specie per quanto riguarda i rapporti con gli iscritti negli albi e con le autorità locali.

i) Il **Presidente** ha la rappresentanza dell'Ordine nella sua unitarietà e assolve quindi le sue funzioni nei confronti, indistintamente, dei medici chirurghi e degli odontoiatri iscritti negli albi provinciali, quale sia l'albo nel quale egli stesso è iscritto. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli iscritti, è membro del Consiglio nazionale della Fnomceo. In occasione delle votazioni triennali presiede l'Assemblea elettorale e notifica i risultati delle elezioni alle Autorità e agli Enti designati. Cura l'esecuzione delle deliberazioni collegiali, dirige l'attività degli uffici, firma i mandati di pagamento e li rimette al Tesoriere. Spettano al Presidente adempimenti di istruttoria preliminare sui procedimenti disciplinari, riferisce al Consiglio per le deliberazioni sui procedimenti stessi, ne fissa le date e nomina i relatori.

ii) Il **Vice Presidente** svolge essenzialmente funzioni vicarie, prevedendo la legge che egli sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e disimpegni le funzioni da questi eventualmente delegati (art. 2 ultimo co., DLCPS 233/1946). Data l'ampia dizione della norma, la delega può essere circoscritta a un determinato affare e può anche avere carattere continuativo purché riferita a un oggetto ben definito.

iii) Il **Tesoriere** è preposto all'amministrazione finanziaria e contabile

dell'Ordine. Ha anzitutto la custodia e quindi la responsabilità dei conti e dei valori dell'Ordine, tanto che il Consiglio Direttivo può imporgli il versamento di una cauzione. Il Consiglio può anche disporre che i valori eccedenti in un determinato limite siano depositati presso una cassa postale o un istituto di credito (art. 32 DPR 221/1950).

iv) Il **Segretario**, secondo quanto previsto dall'art. 31 DPR 221/1950, è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lett. g del DLCPS 13 Settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al Segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia Tesoriere.

d. **Commissioni.** La Legge 409/1985 ha istituito due nuovi organi collegiali in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e al Comitato Centrale della Federazione nazionale. L'art. 6 della Legge cit., all'8 co., prevede infatti due "commissioni", costituite, una, da componenti medici e, l'altra, da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi albi professionali. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di ----- iscritti a detto albo che nelle elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti, ed elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Segretario (circolare FNOMCeO del 17 Gennaio 1997, n. 4 e

Legge 423/1993).

e. **Collegio dei Revisori dei conti.** Organo eletto dall'assemblea degli iscritti con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo e durata in carica per lo stesso periodo. Secondo la previsione dell'art. 24 DPR 221/1950, esso è composto di tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra gli iscritti nell'albo ed estranei al Consiglio Direttivo.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello organizzativo e di governance dell'OMCeO Palermo, si basa su una distinta ripartizione delle attività e responsabilità attribuite alle Funzioni che esercitano le attività di direzione e coordinamento e agiscono quali funzioni di indirizzo, guida e supporto dell'attività dell'Ente.

Il modello organizzativo adottato assicura una chiara e corretta allocazione delle responsabilità e una precisa definizione delle competenze e compiti affidati a ciascuna struttura organizzativa.

L'organizzazione dell'OMCeO Palermo si informa, inoltre, ai seguenti principi:

a) definizione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;

b) attribuzione di deleghe operative, nei limiti di quanto definito dallo Statuto, nonché dei poteri di rappresentanza generale al Presidente del Consiglio Direttivo, nell'ambito delle attribuzioni delegate;

c) poteri di spesa conferiti, nell'ambito dell'organizzazione, in coerenza e

compatibilità con le mansioni svolte dai destinatari di tali attribuzioni.

L'organizzazione interna risulta quindi, in ragione delle "attività sensibili" svolte, imperniata sul principio della separazione delle funzioni. Sono quindi bene identificati i comparti tecnici, le funzioni amministrative, finanziarie e contabili, nonché la gestione delle risorse umane.

La documentazione di cui l'OMCeO Palermo si è dotato per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare i propri meccanismi di funzionamento, anche in relazione alle attività "sensibili" ai fini del Modello di organizzazione e gestione, include, a titolo esemplificativo, quanto di seguito indicato:

- I. Organigrammi;
- II. Ordini di servizio;
- III. Documenti descrittivi dei ruoli e delle responsabilità.

4. IL SISTEMA DEI POTERI

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi si basa anche su un'architettura di poteri formalizzata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e, come tale, viene opportunamente comunicata all'interno.

La "delega" (o potere di "gestione") costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente adiacente alla delega si colloca il "*potere autorizzativo*", inteso come quel potere di approvazione, avente valenza interna e correlato all'esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le c.d. Richieste di Acquisto).

La "*procura*" (o potere di "*firma/rappresentanza*") consiste, invece, in un atto giuridico con il quale l'OMCeO Palermo attribuisce ad un soggetto specifici poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti relativi alle attività di propria competenza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione. I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti a ben precisi limiti di valore.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono di seguito sinteticamente riportati:

- I. separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell'ambito di un processo, avendo particolare riguardo alle aree "a rischio reato";
- II. tempestiva e costante diffusione all'interno delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti, in grado di assi-

	curarne una effettiva conoscenza;	
III.	verifica periodica del rispetto dei poteri, così come attribuiti, attraverso un sistema di monitoraggio idoneo ad accertare la conformità dell'operato dei titolari degli stessi con quanto stabilito dagli atti di rilascio dei poteri;	
IV.	monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema di attribuzione dei poteri, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività dell'OMCeO Palermo.	
	Sempre con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, ulteriori requisiti essenziali sono di seguito descritti:	
I.	le deleghe coniugano il potere di gestione e la relativa responsabilità ad una posizione dell'organigramma, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;	
II.	l'organo amministrativo attribuisce le deleghe al Presidente, che esercita la facoltà di sub-delega predeterminandone le modalità ed i relativi limiti; in particolare, le deleghe sono attribuite o modificate nel rispetto del meccanismo delle c.d. "deleghe a cascata", in base al quale il Presidente delega a ciascun suo diretto riporto poteri e responsabilità per l'assolvimento del ruolo affidato, con facoltà di delegare parte di tali poteri e responsabilità a coloro che ricoprono ruoli loro subordinati in linea diretta e così via a cascata;	
III.	il Presidente cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'Ente;	
IV.	ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri e le	

responsabilità del soggetto delegato, nonché la funzione alla quale il delegato fa capo. Il conferimento di ciascuna delega è sempre seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al delegato, unitamente all'atto di conferimento della stessa delega, contenente il richiamo alle disposizioni del presente Modello;

V. i poteri delegati sono coerenti con gli obiettivi dell'OMCeO Palermo;

VI. il delegato dispone, ove necessari, di poteri decisionali adeguati ai ruoli, compiti e responsabilità connessi alle deleghe conferite.

5. CONTROLLO DI GESTIONE E DEI FLUSSI FINANZIARI

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione, in ossequio alla introduzione di quanto previsto dalla Legge c.d. Lorenzin, che prevede che i revisori dei conti siano scelti presso l'albo dei revisori legali, sotto il controllo del Mef, una volta a regime, sarà affidato ad revisore esterno che porrà in essere ogni meccanismo di verifica della gestione delle risorse.

6. PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

L'OMCeO Palermo si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, anche ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente.

Il sistema dei controlli interni è l'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento di OMCeO Palermo.

Tale sistema dei ispira ai principi di seguito indicati:

1. separazione di compiti e funzioni: attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
2. formalizzazione chiara dell'assegnazione di poteri e responsabilità: con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
3. esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'ente;
4. proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:
 - a) definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che ne attestino le caratte-

	ristiche e le motivazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti	
	nell'operazione;	
	c) garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali	
	e limitare le decisioni basate su scelte discrezionali non legate a pre-	
	definiti criteri oggettivi;	
	5. istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigi-	
	lanza sui processi e sulle attività a rischio di reato;	
	6. esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata	
	protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli	
	asset del sistema informativo, in particolare con riferimento ai sistemi	
	gestionali, a quelli della piattaforma informatica e quelli di natura con-	
	tabile.	

	Ciò premesso, nel presente capitolo sono illustrati i criteri di individuazio-	
	ne dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di com-	
	missione dei reati previsti dal Decreto.	
	Detti presidi sono articolati su tre livelli:	
	1. Principi generali di controllo , ai quali, a prescindere dal grado di ri-	
	levanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso	
	a ciascuna delle aree "a rischio" identificate, devono essere informate	
	le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno:	
	- Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attivi-	
	tà tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazione	
	- Esistenza di norme e regole formalizzate: devono esistere disposi-	
	zioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la re-	

golamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;

- **Esistenza di deleghe e procure:** devono esistere regole formalizzate

per l'esercizio delle deleghe e delle procure;

- **Tracciabilità:** i soggetti, le Funzioni/unità organizzative interessate e/

o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la

ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effet-

tuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni e le

modalità di gestione delle risorse finanziarie.

2. Principi generali di condotta, che prevedono disposizioni particolari

volte a informare le modalità di formazione ed attuazione delle deci-

sioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta non signif-

licativa.

3. Principi di controllo preventivo, che consistono in presidi di control-

lo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione

delle fattispecie di reato in ciascuna delle "attività sensibili" per ciascu-

na delle aree "a rischio" mappate e riportate nelle Parti Speciali del

presente Modello.

Un ulteriore livello di controllo "esterno" sono i controlli sulla gestione dei

rischi di impresa e di conformità alle norme. L'obiettivo è quello di verifica-

re il rispetto degli adempimenti normativi esterni e il presidio dei rischi

contabili oltre che il monitoraggio gestionale. Rientrano in tale tipologia di

controlli:

A. IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

In seguito all'entrata in vigore della L. 190/2012 e del d.lgs 33/2013 e s.m.i.

in data 19.11.2018 il Consiglio Direttivo ha nominato il Dott. Rosario Leone, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 43 del citato D. Lgs., il quale prevede che tali ruoli possano coincidere nel medesimo soggetto. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di:

- elaborazione/aggiornamento della proposta di PTPC, che viene adottato dal Consiglio Direttivo entro i termini di legge;
- definire del piano di formazione unitamente all'OdV, per quanto di interesse;
- Individuare il personale da inserire nel piano di formazione;
- Verificare dell'efficace attuazione del PTPC;
- definire il Piano dei Controlli ex L. 190/12;
- reporting al Consiglio Direttivo con cadenza almeno semestrale - il report viene inviato, per quanto di rispettiva competenza, anche al Collegio dei Revisori e all'OdV;
- entro i termini di legge redige/pubblica in Amministrazione trasparente la Relazione recante i risultati dell'attività svolta, da inviare al Consiglio di Direttivo e, per quanto di rispettiva competenza, anche all'OdV;
- Ricevere le relazioni periodiche, unitamente agli esiti degli Audit e dei controlli effettuati;
- Ricevere le segnalazioni - ed effettua la relativa istruttoria -di cui al sistema di whistleblowing;
- Incontrare periodicamente OdV, e Collegio dei Revisori al fine di coordinare le rispettive attività;

- Effettuare le segnalazioni relative alle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione, così come definito nel PTPC;
- Coordinare gli aggiornamenti della sezione Trasparenza del PTPC;
- Effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- effettuare le segnalazioni relative alle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di trasparenza, così come definito nel PTPC;
- controllare e assicurare, unitamente al responsabile della pubblicazione delle informazioni da rimettere nella sezione amministrazione trasparente, la regolare attuazione dell'accesso civico in base di quanto stabilito dall'art. 5 d.lgs. 33/13;
- gestire le richieste di riesame di cui all'art. 5, comma 7, D. Lgs 33/2013, decidendo con provvedimento motivato;
- Vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità;
- gestire il procedimento di accertamento e gli atti conseguenti di competenza, in ottemperanza alle Linee guida ANAC in materia;
- Collaborare con l'OdV ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del Codice etico.

7. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Nell'elaborazione del Modello si è reso necessario individuare, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative, le principali fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse. Ciò ha consentito di evidenziare le attività "a rischio reato", ovvero sia quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

Più in particolare dall'esito di tale attività, si è pervenuti

- alla preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nello svolgimento di attività "a rischio reato";
- all'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato, nonché delle possibili occasioni;
- alla descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti

Le risultanze della fase in commento - comprensive dell'elencazione tipologica delle attività nel cui ambito è stato riscontrato un rischio di commissione dei reati di cui al Decreto o potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei medesimi - hanno, pertanto determinato l'individuazione e la conseguente definizione di una serie di aree "sensibili" al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati dal Decreto (le "**Aree Sensibili**").

Inoltre, in ragione della specifica operatività, si sono ritenuti maggiormente rilevanti, sebbene in misura e con intensità diversa, i rischi di commissione dei reati-presupposto indicati negli artt. 24 (indebita percezione di erogazione)

zioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico) 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione), 25-bis (delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento), 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-ter (reati societari), 25-sexies (delitti in materia di abusi di mercato), 25-septies (delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e 25-decies (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del Decreto, nonché nell'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146.

In relazione alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dal Decreto, si è ritenuto che, in ragione dell'ambito di attività, non possano ravvisarsi significativi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Peraltro, si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

8. ANALISI DEL SISTEMA E PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di analisi, per come si è avuto modo di rappresentare, è stato sviluppato in dettaglio nell'ambito delle Parti Speciali del Modello, all'interno delle quali i processi coinvolti nelle Aree Sensibili sono analizzati ed opportunamente regolamentati sotto il profilo della prevenzione, nell'ambito dell'esecuzione delle attività che ad essi fanno capo, di qualsiasi condotta a rischio ex Decreto.

In uno al presente documento si riportano i seguenti allegati

1. Matrice "Rischi Reato/Referenti" contenente l'elenco dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai Destinatari con indicazione dei Referenti responsabili dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere. Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Direzioni/Funzioni coinvolte in ciascuna area a rischio reato individuata.

Tale matrice ha anche lo scopo di fornire immediatamente a ciascun Destinatario l'elenco delle aree dell'ente a rischio-reato cui può essere soggetto sulla base di procure e deleghe vigenti, mansioni svolte, attività svolte in concorso con altri soggetti e/o terzi.

2. Matrice delle Attività Rischio Reato/Controlli contenente la mappatura delle attività sensibili, associate alle fattispecie di reato con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei macro processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto nonché dei controlli posti in essere dall'OMCeO Palermo.

3. Codice Etico contenente i principi di "deontologia" che OMCeO Palermo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti

i Destinatari.

4. Sistema Disciplinare contenente la tipologia e le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello, dal Codice Etico e anche dal Piano Triennale Anticorruzione e dal Programma per la Trasparenza e integrità.

5. Organigramma (Cfr. Separato allegato)

SEZIONE IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.NOMINA E COMPOSIZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno ad OMCeO Palermo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione e di curarne il relativo aggiornamento.

OMCeO Palermo, ha, pertanto, istituito un OdV monocratico composto da un professionista di comprovata esperienza in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV;

La composizione sopra riportata è, inoltre, ritenuta idonea da OMCeO Palermo perché ritenuta in grado di soddisfare i requisiti di

I. autonomia e indipendenza, garantite:

- dall'assenza di qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni ad OMCeO Palermo;

- dal posizionamento, indipendente da qualsiasi funzione all'interno della struttura organizzativa, con diretto riporto al Consiglio Direttivo;

- dall'assenza di compiti collegati direttamente o indirettamente alla formazione ed attuazione delle decisioni di OMCeO Palermo;

- dall'attribuzione di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;

- dall'essere un membro esterno, individuato tra professionisti di com-

provata autorevolezza ed esperienza, privi di interessi che possano

configgere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e

valutazione;

- dall'autonomia riconosciuta all'OdV nello stabilire le proprie regole di

funzionamento volto a disciplinare gli aspetti e le modalità di svolgi-

mento dei compiti allo stesso assegnati.

II. **professionalità**, in quanto:

- il componente è stato selezionato per le specifiche capacità profes-

sionali nelle tematiche giuridiche, economiche;

III. **onorabilità ed assenza di conflitti di interesse**, in quanto in capo ai

singoli membri è stata riscontrata e viene monitorata nel tempo l'as-

senza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

L'OdV, viene formalmente nominato con specifica lettera di incarico che

riporta anche il compenso ad essi spettante secondo quanto stabilito dal

Consiglio Direttivo.

2. I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ DELL'ODV

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità dell'OdV:

- essere o divenire amministratore del Consiglio Direttivo;
- prestare o aver prestato negli ultimi tre anni la propria attività lavorativa in qualità di revisore legale o di responsabile della revisione legale o con funzioni di direzione e supervisione, alla revisione del bilancio;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio Direttivo;
- essere portatori - facendone apposita dichiarazione all'atto della nomina - di conflitti di interesse, anche potenziali;
- avere svolto, nei tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti

	della riabilitazione:	
	- per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);	
	- per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);	
	- per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;	
	- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;	
	- per qualsiasi altro delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;	
	- aver riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;	
	- essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati/illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;	
	- avere cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti.	
	Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo.	

3.LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE

La durata dell'incarico dei membri dell'OdV è di tre anni ed è rinnovabile, con il limite dei tre mandati.

Scaduto l'incarico ed in pendenza della nomina del nuovo componente dell'OdV, il membro deve adempiere il mandato all'interno dell'Organismo per ulteriori tre mesi, decorsi i quali il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio a nominare il nuovo OdV.

Per quanto attiene alle cause di cessazione dall'incarico, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio Direttivo;

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza dell'OdV, la revoca può avvenire esclusivamente per giusta causa.

Per giusta causa di revoca si intende, anche se in via non esaustiva, una delle seguenti fattispecie:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, ivi compresa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la violazione accertata degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- l'applicazione ad OMCeO, anche non in via definitiva, di una sanzione ai sensi del D.Lgs. 231/01, connessa ad un'accertata omessa o insufficiente attività di vigilanza, anche colposa da parte dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio Direttivo,

sentito il parere del Collegio dei Revisori.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio Direttivo nomina senza indugio il nuovo OdV.

4. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV dovrà in adempimento della delega ricevuta:

1. vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno rispetto allo stesso
2. valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione dei reati;
3. effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico di sua competenza (per i reati previsti dal Modello)
4. relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello
5. elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello necessarie, a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello.

A tal fine l'organismo svolge i seguenti compiti:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello;
- monitorare sulla effettiva attuazione del Modello per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare verifiche mirate su determinate strutture o specifiche procedure interne e condurre indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che i protocolli previsti dal Modello siano adeguati e rispondenti alle necessità di osservanza delle prescrizioni del Decreto pro-

muovendone, in caso contrario, la necessità di aggiornamento;

- proporre la necessità di predisporre interventi migliorativi o integrativi al Modello nonché di revisione e/o aggiornamento dello stesso.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, l'OdV può emanare disposizioni intese a:

- a) regolamentare la propria attività, anche attraverso l'adozione di un **Regolamento interno di funzionamento**, volto a indicare la disciplina delle attività operative dell'OdV;
- b) specificare le modalità attuative dei flussi informativi da e verso l'OdV, come stabiliti dal Modello.

5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Lo stesso OdV è tenuto a produrre reportistica periodica, circa l'efficacia, l'effettiva attuazione e l'aggiornamento del Modello al Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento interno rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un adeguato budget annuale, stabilito con delibera dal Consiglio Direttivo, che dovrà consentire all'Organismo medesimo di svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario ed indispensabile, l'Organismo potrà richiedere al Consiglio Direttivo mezzi finanziari e logistici ulteriori rispetto al fondo di dotazione, necessari a consentirne la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'Organismo, il Decreto non pare poter modificare la normativa di settore oltre a quella statutaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa

e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ovvero quanto ai soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili (revoca dall'incarico e risarcimento del danno).

5.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto, e che possano coinvolgere la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

- i rapporti rilevanti ai fini 231 predisposti nell'ambito della loro attività di controllo;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari, in relazione alle fattispecie previste dal Decreto, ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione

	dei suddetti procedimenti con le rispettive motivazioni;	
	- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e l'Ente;	
	- l'avvio, la chiusura e l'esito di ogni attività ispettiva giudiziaria, tributaria e amministrativa, ivi incluse quelle relative all'ambito SSL, alla quale abbiano partecipato i soggetti a ciò preposti dal responsabile dell'unità organizzativa competente;	
	- la violazione, o sospetta violazione, del Codice di Condotta avente rilevanza ai fini del Decreto;	
	- eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico di uno dei Destinatari del Modello e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;	
	- eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;	
	- eventuali infrazioni delle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette (art. 41 del D.Lgs. 231/07);	
	- eventuali infrazioni delle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 del D.Lgs. 231/07) e al divieto di utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia;	
	- eventuali infrazioni alle disposizioni relative all'obbligo di registrazione in archivio unico informatico (art. 36 del D.Lgs. 231/07);	
	- eventuali anomalie rilevate dai dipendenti e/o da qualunque soggetto operante operante a qualsiasi titolo per conto della stessa,	
	• relative all'attività di OMCeO Palermo, che possono assumere rilevanza	

quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati,

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le notizie relative alle variazioni organizzative significative ai fini del Modello;
- variazioni intervenute negli organi di governo e controllo;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri;
- aggiornamento sul sistema normativo interno;
- l'informativa periodica sullo stato di predisposizione e aggiornamento dei "Protocolli 231" e sullo stato avanzamento delle attività formative in ambito D.Lgs. 231/01;
- le eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché dei risultati periodici;
- le comunicazioni, da parte del Collegio dei Revisori, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- eventuali scostamenti dal budget o anomalie di spesa emersi nella fase di consuntivazione;

5.2. SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI

In relazione al sistema di comunicazione interna relativo alle informazioni sopra indicate, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il dipendente che intenda segnalare una violazione - o presunta violazione - del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero riferire direttamente all'OdV;
- tutti gli altri Destinatari del Modello che intrattengono rapporti con l'Ente, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle modalità attraverso le quali devono avvenire le segnalazioni, si precisa che:

- i soggetti che intendono effettuare una segnalazione, possono scegliere se effettuarla in forma anonima o dichiarando la propria identità;
- le segnalazioni devono dettagliare adeguatamente le circostanze relative alla presunta violazione del Modello, così da permettere una completa valutazione delle stesse da parte dell'OdV.

L'Ente si impegna a tutelare l'identità del segnalante ed a mantenere la riservatezza delle informazioni trasmesse in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

OMCeO Palermo, al fine di facilitare le segnalazioni di violazioni del Modello, anche potenziali, mette a disposizione i seguenti canali di comunicazione:

- una casella di posta elettronica dedicata:
- un indirizzo al quale inoltrare la segnalazione scritta: all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Dirigente dell'OMCeO Palermo proposto alle Risorse Umane provvede a trasmettere senza indugio all'OdV ogni segnalazione di violazione del Co-

	dice di Condotta rilevante ai fini del Decreto pervenuta tramite gli appositi	
	canali dedicati. L'OdV potrà, inoltre, effettuare eventuali verifiche periodi-	
	che anche su altre segnalazioni non ritenute rilevanti ai fini del Decreto.	
	La segnalazione ricevuta attraverso i canali sopra citati viene gestita dal-	
	l'OdV come segue:	
	I. valutazioni preliminari: il responsabile risorse umane effettua una	
	prima valutazione delle segnalazioni pervenute all'OdV al fine di:	
	- accertare che le segnalazioni rientrino nell'ambito di competenza del-	
	l'Organismo;	
	- verificare che le segnalazioni siano sufficientemente circostanziate	
	per poter procedere alla valutazione.	
	Nel caso in cui le segnalazioni presentino le caratteristiche sopra riportate,	
	responsabile risorse umane procede a trasmetterle all'OdV, unitamente	
	alla documentazione relativa alle valutazioni effettuate. In ogni caso, l'OdV	
	può richiedere al Presidente di procedere all'attività istruttoria anche in re-	
	lazione alle segnalazioni pervenute non ritenute idonee ad essere oggetto	
	di istruttoria da parte del responsabile risorse umane.	
	attività istruttoria: l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria re-	
	sponsabilità le segnalazioni trasmesse ed i casi in cui è necessario attivarsi;	
	attività di indagine : l'attività di indagine che dovesse seguire alla segna-	
	lazione viene condotta mediante il supporto delle funzioni organizzative	
	necessarie o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a	
	tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti	
	nelle verifiche. L'OdV si attiva, inoltre, affinché i segnalanti in buona fede	
	non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazio-	

ni, tutelandone, quindi, la riservatezza;

misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento

correttivo, l'OdV ne chiede l'attuazione;

attività di reporting: l'OdV predispose la reportistica circa l'esito dell'attività svolta, diretta al Consiglio direttivo.

OMCeO Palermo si impegna a prevenire qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti dei segnalanti per motivi correlati alla segnalazione stessa.

L'OdV istituisce un registro delle segnalazioni contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

6. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere un'adeguata attività di reporting , periodica o ad hoc , verso il Consiglio Direttivo.

Con particolare riguardo ai flussi informativi c.d. periodici, è previsto che l'Organismo di Vigilanza:

a) predisponga, con periodicità almeno annuale, una relazione scritta al Consiglio Direttivo riguardante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali segnalazioni pervenute, eventuali proposte di adeguamenti o aggiornamento del Modello, eventuali violazioni accertate del Modello e proposte di sanzioni, il piano delle verifiche per l'esercizio successivo (presentato annualmente) e lo stato di attuazione del Modello, con riferimento agli esiti dell'attività di verifica espletata;

b) predisponga, con periodicità almeno annuale, una relazione scritta al Collegio dei Revisori dei Conti riguardante l'attività svolta e l'esito delle verifiche effettuate;

c) incontri, con periodicità almeno annuale, il Collegio dei Revisori per la discussione delle tematiche di comune interesse dei due organi;

d) incontri, quando gli organi coinvolti ne fanno richiesta, il Collegio dei Revisori, il Presidente, il Consiglio direttivo per la trattazione di specifici argomenti rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Inflne, l'OdV incontra, con periodicità almeno annuale, il Presidente del Consiglio Direttivo per relazionare gli stessi su tematiche di rilevanza emerse nello svolgimento delle attività demandate all'Organismo. Attuando ed attivando i c.d. flussi informativi ad hoc , l'Organismo di Vigilanza, indipendentemente dai flussi periodici, è tenuto a presentare immediata-

	mente all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di	
	gestione dei rischi una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni	
	straordinarie o che richiedano interventi urgenti (ad esempio violazioni di	
	aspetti rilevanti del Modello) ovvero a richiedere di essere ascoltato dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Ogni informazione, segnalazione, report e relazione prevista nel Modello è	
	conservata dall'OdV in un apposito archivio, cartaceo e/o informatico, ad	
	accesso riservato.	
	L'OMCeO Palermo, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato,	
	assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso	
	all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.	
	In particolare, obiettivo dell'Ente è di estendere la diffusione dei contenuti	
	e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai sog-	
	getti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano	
	anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi in forza di	
	contratti e sui quali OMCeO sia in grado di esercitare direzione o vigilanza.	
	Il Modello è comunicato formalmente:	
	- Al Presidente ed ai Sindaci mediante consegna di copia cartacea;	
	- al personale, mediante la pubblicazione sulla bacheca e via mail istitu-	
	zionale di OMCeO Palermo;	
	- ai terzi mediante la pubblicazione su internet, sezione amministrazione	
	trasparente.	
	In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza promuovere e moni-	
	torare tutte le attività di informazione dei Destinatari che dovesse ritenere	
	necessarie o opportune, nonché di curare la periodica e costante forma-	

zione degli stessi e di promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure ad esso connesse, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici all'interno dell'Ente.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché delle procedure ad esso connesse, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione e di promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative volte a favorirla.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, nonché quelli del Codice di Condotta, siano illustrati alle risorse attraverso apposite attività formative, a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, OMCEO Palermo organizza, attraverso l'unità organizzativa preposta alla formazione, dei percorsi formativi diversamente caratterizzati per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, per dipendenti, che possono concretizzarsi, a seconda dei casi, nella distribuzione di prodotti di e-learning e/o in corsi da tenersi in aula.

A completamento delle attività di formazione è prevista la compilazione di questionari e di dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione. La compilazione e l'invio del questionario da parte dei dipendenti vale quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

SEZIONE V

IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del Decreto.

Il sistema sanzionatorio deve essere ispirato al principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione da irrogare.

2. ILLECITI DISCIPLINARI E MISURE SANZIONATORIE

2.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti, soggetti al seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito, "Contratto di lavoro"): Contratto Collettivo Nazionale per il personale degli Enti Pubblici non economici.

Le procedure espressamente richiamate dal Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono rese disponibili ed accessibili a tutti i dipendenti mediante gli strumenti di diffusione e formazione riportati nel presente Modello ed hanno valore vincolante per tutti i dipendenti.

Ad ogni segnalazione di violazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, può essere avviata un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa.

In particolare, nella fase di accertamento viene previamente contestato al dipendente l'addebito e gli viene, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione.

Una volta accertata tale responsabilità viene irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti, conforme-

	mente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300	
	(c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili,	
	sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio del	
	Contratto di lavoro, e precisamente:	
	1) rimprovero verbale;	
	2) biasimo inflitto per iscritto;	
	3) sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo (per un periodo	
	non superiore a 10 - dieci - giorni);	
	4) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo;	
	5) risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.	
	É inteso che sono seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla	
	legge e dal Contratto di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in	
	particolare si rispetta:	
	I. l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento	
	disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e	
	dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;	
	II. l'obbligo - salvo che per l'ammonizione verbale - che la contestazione	
	sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non	
	siano decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione	
	nel Contratto di lavoro dalla contestazione dell'addebito.	
	Inoltre, nel caso in cui un Destinatario abbia posto in essere una condotta	
	che integri uno dei reati previsti dal Decreto, l'unità organizzativa compe-	
	tente, qualora reputi che vi siano elementi sufficienti a provare il danno su-	
	bito dall'Ente e la responsabilità del Destinatario, promuove, senza ritardo,	
	azione di risarcimento dei danni.	

Fermi restando gli obblighi in capo ad OMCeO Palermo derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di **“rimprovero verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello, o adotti nell'espletamento di attività nelle aree **“a rischio”** un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite;
2. incorre nel provvedimento di **“biasimo infitto per iscritto”** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree **“a rischio”**, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite;
3. incorre nel provvedimento della **“sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 - dieci - giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree **“a rischio”** un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo all'Ente, ovvero il lavoratore che sia incorso con recidiva nella violazione delle procedure previste dal Modello o nell'adottare, nelle aree **“a rischio”**, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni im-

	partite, determinano un danno ancorché potenziale ai beni di OMCeO	
	Palermo e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa e/o	
	espongono la Società stessa a rischi di sanzioni amministrative o inter-	
	dittive;	
	4. incorre nel provvedimento della “risoluzione del rapporto di lavoro	
	per giustificato motivo soggettivo” il lavoratore che adotti nell’esple-	
	tamento delle attività nelle aree “a rischio” un comportamento non	
	conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole	
	inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un	
	reato sanzionato dal Decreto o che determini la concreta applicazione	
	a carico di OMCeO Palermo delle relative misure; tale comportamento	
	costituisce una notevole inosservanza delle disposizioni impartite e/o	
	una grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla pro-	
	sperità dell’Ente;	
	5. incorre nel provvedimento della “risoluzione del rapporto di lavoro	
	per giusta causa ” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle atti-	
	vità nelle aree “a rischio” un comportamento non conforme alle pre-	
	scrizioni del Modello e ne costituisca un grave inadempimento, diretto	
	in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal De-	
	creto, o che determini la concreta applicazione a carico di OMCeO Pa-	
	lermo delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia	
	incorso con recidiva nel violare le procedure interne previste dal Mo-	
	dello, o che, adottando, nell’espletamento di attività nelle aree “a ri-	
	schio”, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello,	
	arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo all’Ordine Pro-	

fessionale. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per la stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- a) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) delle mansioni del lavoratore;
- d) della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale, qualora reputi che vi siano elementi sufficienti a provare la responsabilità del dipendente, promuove, senza ritardo, d'iniziativa o su richiesta dell'OdV, l'azione disciplinare.

Lo stesso, poi, irroga le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il responsabile dell'unità organizzativa competente, il compito di veri-

ficare e valutare l' idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

2.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni riportate nel Modello e/o nelle procedure richiamate dallo stesso, si applicheranno nei confronti degli stessi le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal "Contratto Collettivo". Nel caso in cui la violazione del Modello e/o delle procedure richiamate dallo stesso da parte del dirigente sia di gravità tale da far venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione può essere individuata anche nel licenziamento per giusta causa.

2.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio Direttivo, l' Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell' accaduto l' intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

I soggetti destinatari dell' informativa dell' Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite e/o la revoca della carica o dell' incarico attribuito.

2.4 MISURE AVVERSO I COMPONENTI DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Consiglio Direttivo.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e/o la revoca della carica o dell'incarico attribuito.

2.5. MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Ogni violazione da parte delle controparti terze con le quali OMCeO Palermo intrattiene rapporti contrattuali (quali ad esempio fornitori, consulenti/collaboratori esterni, partner commerciali, intermediari, ecc.) delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello alle stesse applicabili, o l'eventuale commissione dei reati previsti dal Decreto, da parte delle stesse, è, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Tali clausole possono prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

L'irrogazione di sanzioni può comportare, inoltre, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati, salvo diversa decisione dell'organo amministrativo.

SEZIONE VI

DESCRIZIONE DEI REATI

1. REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI

Art. 24 del Decreto - «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*».

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “*frode nelle sovvenzioni*”, con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela la fase dell’istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l’esibizione di documentazione falsa o l’omissione di informazioni dovute (art. 316-ter cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis cod. pen.); nonché la fase successiva all’erogazione, punendo gli abusi consistenti nell’impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-bis cod. pen.).

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE); in particolare si evidenziano:

– **l’art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato:** mancato utilizzo di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a cui i fondi sono destinati.

– l'art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:

indebito conseguimento, a favore della Società o della clientela, di finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero con l'omissione di informazioni dovute.

– l'art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche: attività fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Società o della clientela, finanziamenti pubblici.

Per finanziamenti pubblici si intendono:

1. **contributi**, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi, consistono nell'accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell'intero ammontare;
2. **sovvenzioni**, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (i.e. senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure una tantum;
3. **finanziamenti in senso stretto**, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o da altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di una obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine

specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di una obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In premessa si sottolinea che nell'ambito della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) sono ricompresi i seguenti soggetti: lo Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Società d'Italia, la Consob, l'Ufficio Italiano dei cambi, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale, quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di Mappatura evidenziano come alcune strutture, hanno rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta all'ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio, o interesse, della Società.

2.1. FRODE INFORMATICA

Articolo 24 del Decreto - «*Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 640-ter cod. pen.).

È punito «*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*».

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informa-

tico.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di

Frode Informatica:

(i) alterazione o immissione di dati;

(ii) alterazione del software finalizzata alla frode;

(iii) alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all'art. 24 del Decreto, integra il reato di

"Frode informatica in danno dello Stato":

– qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società uningiusto profitto con danno verso la P.A.;

– qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmicontenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la P.A..

2.2. CONCUSSIONE

Articolo 25 del Decreto - concussione (art. 317 cod. pen.).

È punito «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità».

Vi sono delle attività per le quali l'OMCeO risulta incaricata di pubblico servizio e, quindi, deve seguire le norme di diritto pubblico. Nel reato di concussione, l'operatore incaricato di un pubblico servizio mira a conseguire un illecito vantaggio abusando della propria funzione.

La pertinenza di tale fattispecie, ai fini di cui al d.lgs 231/01, si delinea solo

nell'ipotesi in cui l'operatore, nello svolgimento di attività di rilievo pubblico, costringa o induca taluno a farsi dare o promettere, nell'interesse o a vantaggio della Società, denaro o altra utilità, giovandosi dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo a fine di viziarne o eliderne la volontà.

A questo proposito, merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione/ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione; da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

2.3. CORRUZIONE

Articolo 25 del Decreto - corruzione

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;
- l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa di utilità futura.

Secondo il d.lgs. 231/01 la responsabilità dell'Ente nella fattispecie in esame sussiste:

- nel caso in cui l'operatore assuma la veste del privato corruttore di un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui l'operatore, ove incaricato di pubblico servizio, assuma

quella del corrotto.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25 del Decreto sono:

– l'art. 318: corruzione per un atto d'ufficio;

– l'art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

– l'art.320: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

– l'art.322: istigazione alla corruzione;

– l'art.322-bis: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria) che da un atto d'ufficio (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

2.4. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.5. MALVERSAZIONE

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, nonli destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2.6. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO

Articolo 24 del Decreto - Truffa in danno dello Stato (art. 640 cod. pen.)

È punito «*chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiustoprofitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il delitto di truffa consta essenzialmente di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretatasi nei c.d. artifizii o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifizii o raggiri;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente.

Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno anche se tale profitto non corrisponde in toto

alla previsione o alla finalità dell'agente.

La fattispecie criminosa per le finalità di cui al Decreto è la truffa aggravata, ossia perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte dell'ente che agisce in qualità di agente della truffa. Si può configurare una responsabilità qualora tali truffe siano perpetrate dall'operatore a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

3. REATI SOCIETARI

L'Ente può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25 ter del d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal d.lgs. 61/02 che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25 ter è che il soggetto attivo del reato, deve aver agito nell'interesse della società, vale a dire deve avere agito mirando ad ottenere un risultato per la società stessa, risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto.

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25 ter, i soggetti che possono essere interessati sono:

- Amministratori;

- Direttori Generali;

- Liquidatori;

- Persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, in quest'ultima ipotesi solo qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere consi-

derati soggetti in posizione apicale, né tantomeno sottoposti ad alcun soggetto in posizione apicale.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'articolo: 2624 codice civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" in quanto reato proprio delle società di revisione.

3.1. FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI DESCRIZIONE DEL REATO

Articolo 25-ter del Decreto - false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione*».

3.2. IMPEDITO CONTROLLO

Articolo 25-ter del Decreto -Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o*

alle società di revisione».

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

3.3. REATI SUL CAPITALE

Articolo 25-ter del Decreto - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli*». Articolo 25-ter del Decreto - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite*».

Articolo 25-ter del Decreto - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge*».

Articolo 25-ter del Decreto - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Sono puniti «*a querela della persona offesa, gli amministratori che, in viola-*

zione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori».

Articolo 25-ter del Decreto - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Sono puniti «gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione».

Articolo 25-ter del Decreto - Indebita ripartizione dei beni sociali (art. 2633 cod. civ.)

Sono puniti «a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli».

3.4. ILLECITA INFLUENZA

Articolo 25-ter del Decreto - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

È punito «chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto».

4. REATI TRANSNAZIONALI

4.1. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

- Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

- Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale

La condotta consiste nella creazione di una organizzazione seppur rudimentale volta a commettere una serie indeterminata di delitti e si estrinseca nella partecipazione di ciascun soggetto alla creazione e al mantenimento della struttura organizzativa stessa o alla commissione, come intraneus, dei delitti scopo.

La pena per i capi, promotori, organizzatori e per coloro che costituiscono l'associazione è la reclusione da 3 a 7 anni. Per i partecipi da 1 a 5 anni di reclusione

4.2. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO

Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 4.1., gli elementi distintivi per l'imputazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sono di seguito elencati:

- L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

	Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.	
	Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.	
	Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	
	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	
	Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale	
	La stessa condotta del reato di associazione per delinquere caratterizzata però dalla tipologia dei mezzi usati e dei fini perseguiti dall'associazione di tipo mafioso. Ossia quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali	

Tale reato viene punito con una pena da 7 a 12 anni di reclusione per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. Da 5 a 10 anni di reclusione per i partecipi

4.3. RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena e' aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (Art. 648, ultimo comma, c.p.: le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto).

4.4. IMPIEGO DI DENARO, BENI OD UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da

quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (Art. 648, ultimo comma, c.p.: le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto).

Si tratta di reati comuni: Chiunque, fatta eccezione per il soggetto autore o concorrente nel reato presupposto, ossia nel reato dal quale provengono il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte previste dagli Artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Art. 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie. Dolo generico.

4.5. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA

Chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di reato comune: chiunque può indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità la persona che abbia la fa-

coltà di non rispondere chiamata avanti all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.. Tale reato viene punito da 2 a 6 anni di reclusione

4.6. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Si tratta di reato comune: chiunque, ad eccezione dell'autore o del concorrente nel delitto presupposto

Può essere commesso con l'intenzione di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione; la pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.